



# Economia Aziendale corso avanzato

## Lez. 10 - Partecipazioni

Prof. Domenico Nicolò  
AA 2023\_24

# concetti introduttivi

- investimenti in capitale di rischio di società, dai quali si possono trarre dividendi
- investimenti in partecipazioni:
  - funzionali all'attività tipica
  - patrimoniali
  - speculativi
- investimenti durevoli e temporanei

<b>B.III Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>C.III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>
1) partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate c) imprese controllanti d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti d-bis) altre imprese	1) partecipazioni in imprese controllate 2) partecipazioni in imprese collegate 3) partecipazioni in imprese controllanti 3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 4) altre partecipazioni

# concetti introduttivi

- La classificazione del codice civile dipende dalla tipologia e dall'entità della partecipazione
- art.2359 co.1, c.c., sono considerate *imprese controllate*:
  - «1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
  - 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
  - 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa».
- controllo diretto e indiretto
- imprese collegate (art.2359, co.3, c.c.) «le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati».

# criteri di valutazione: costo

- iscrizione delle partecipazioni
  - si iscrivono al costo di acquisto o di costituzione comprensivo degli oneri accessori direttamente riferibili all'operazione (es. costi di intermediazione bancaria, commissioni, spese e imposte, consulenza)
- modificazione valore originario: partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni
  - art.2426, 3): «l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata»
  - Il costo di acquisto o di costituzione non può essere mantenuto se si registra una perdita di valore durevole
    - analisi delle cause interne o esterne (OIC 21) della perdita di valore durevole (nelle società quotate, il ribasso prolungato del prezzo di mercato) se associato a documenti interni (business plan) e analisi di bilancio
    - La svalutazione della partecipazione comporta l'iscrizione di un costo in D.19.a) "svalutazioni di partecipazioni"
    - il ripristino parziale o totale del valore si deve effettuare al venir meno delle cause di una precedente svalutazione e non può mai portare il valore della partecipazione a superare il costo originario (acquisto o costituzione)
    - il ripristino è rilevato nella voce D.18.a) "rivalutazioni di partecipazioni"
    - determinazione del valore della svalutazione
- modificazione valore originario: partecipazioni che costituiscono attività finanziarie non immobilizzate
  - art.2426, art.2426, 9): «... le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi».
  - il riferimento al "valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato" deriva dal fatto che tali investimenti sono a breve
  - è obbligatoria sia la svalutazione, anche con perdite temporanee, sia la rivalutazione, se viene meno la causa della/e precedente/i svalutazione/i
- cambiamento di destinazione
  - il trasferimento di partecipazioni immobilizzate all'attivo circolante va rilevato in base al costo, eventualmente rettificato per le perdite durevoli di valore. Il valore così determinato deve essere confrontato con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato
  - il trasferimento di partecipazioni non immobilizzate a immobilizzazioni finanziarie va rilevato in base al minor valore fra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato

# criteri di valutazione: PN

- il metodo del patrimonio netto comporta l'adeguamento del valore della partecipazione alla frazione di patrimonio netto della partecipata
- art.2426, 4) c.c.: «le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis
- «... quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata»

# principi contabili internazionali

- Le partecipazioni in società controllate (*subsidiaries*) sono soggette a consolidamento
- IAS 28, regolamenta
  - il controllo congiunto, quando per le decisioni rilevanti di un'entità è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo
  - e l'influenza significativa (notevole) di un'entità su un'altra, quando la prima ha il potere di contribuire a determinare le politiche finanziarie e gestionali di quest'ultima, senza detenere il controllo
- Per questa tipologia di partecipazioni si applica il criterio del patrimonio netto
  - se la partecipazione, diretta od indiretta, supera il 20% dei diritti di voto, si presume il collegamento;
  - se la percentuale è invece inferiore al 20%, non vi è influenza significativa, salvo dimostrare il contrario